UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

AREA RICERCA
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI

D.R. n. 70 Teramo, 23 FEB. 2016

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n .361 del 31.10.2012 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli art. 22 e 56;

VISTA la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.09.2010 che stabilisce nuove e più incisive regole in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali;

VISTO il D.lgs.vo n. 26 del 4 marzo 2014, di recepimento della suddetta Direttiva;

PRESO ATTO che l'art. 25 del decreto citato stabilisce che nelle strutture che effettuano attività scientifica con impiego di animali venga costituito un Organismo Preposto al Benessere degli Animali con il compito di indirizzare verso procedure di riduzione, sostituzione, perfezionamento, di cui specifica dettagliatamente le funzioni;

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 27.01.2016 che ha approvato l'istituzione dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA.), designandone i componenti, e ha approvato il Regolamento dell'OPBA;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.01.2016 che ha espresso il parere favorevole al citato Regolamento dell'O.P.B.A.;

ACCERTATA la disponibilità delle persone, designate dal Senato quali componenti dell'OPBA, ad accettare l'incarico;

DECRETA

Art. 1. – È istituito presso l'Università degli Studi di Teramo l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, con la seguente composizione:

- *Responsabile del benessere animale e Presidente dell'O.P.B.A*: **prof. Michele Amorena**, professore ordinario afferente alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali;
- *Medico Veterinario designato*: **dott.ssa Daniela Zezza,** medico veterinario e dottoranda di ricerca in Scienze degli alimenti – XIX ciclo presso l'Università degli Studi di Teramo;
- *Membri scientifici*:
    1. prof. **Leonardo Della Salda**, professore ordinario afferente alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo;
    2. prof. **Enrico Dainese**, professore associato afferente alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo;
    3. prof. **Nicola Bernabò**, ricercatore afferente alla Facoltà di Medicina Veterinaria

Responsabile dell'AREA: Maria Orfeo
Responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Miriam Tullii
Ha collaborato: Alfonso Di Girolamo

dell'Università degli Studi di Teramo;

4. dott.ssa **Monia Perugini**, ricercatore afferente alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo;
5. dott.ssa **Annalaura Sabatucci**, Tecnico di laboratorio (qualifica C3) presso la Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo.

- *Responsabile della segreteria amministrativa*: **Alfonso Di Girolamo**, (qualifica C5) in servizio presso l'Ufficio Progettazione e Gestione Progetti dell'Area Ricerca.

Art. 2. – È approvato il Regolamento dell'O.P.B.A nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il regolamento sarà pubblicato nell'Albo del Rettorato e sul sito web dell'Università ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo del Rettorato.

IL RETTORE
Luciano D'Amico

IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Dino Mastrocola

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

UNIVERSITÁ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Emanato con D.R. n. 70 del 23.02.2016

Indice:

Articolo 1: Istituzione 2

Articolo 2: Quadro normativo di riferimento 2

Articolo 3: Funzioni 2

Articolo 4: Composizione 3

Articolo 5: Convocazione, votazioni e deliberazione 3

Articolo 6: Richiesta, formulazione di un parere e comunicazione al Ministero 4

Articolo 7: Risorse per il funzionamento dell'OPBA 5

Articolo 8: Disposizioni finali 5

Articolo 1: Istituzione

In applicazione dell'Art. 25 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.26 in attuazione della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali è istituito l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali, di seguito OPBA, presso l'Università degli Studi di Teramo, dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

Articolo 2: Quadro normativo di riferimento

1. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) in attuazione della Direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e ai principi nazionali e internazionali di natura deontologica ed etica.

Articolo 3: Funzioni

L'attività dell'OPBA ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 26/2014 comprende i seguenti compiti:

a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento (3R), lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;

d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del citato Decreto, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al precedente comma 2, lettera d), l'OPBA valuta:

a) la corretta applicazione del D. Lgs. n. 26/2014;

b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto nonché la sua adeguatezza statistica;

c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;

d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;

e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;

f) la valutazione dei danni/benefici derivanti dal progetto.

3. L'OPBA riporta in appositi registri le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

Articolo 4: Composizione

1. I membri dell'OPBA, in base al comma 2 dell'Art. 25 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.26 sono:

- il Responsabile del benessere e della cura degli animali;

- il Medico Veterinario designato di cui all'articolo 24;

- almeno un Membro Scientifico di comprovata esperienza.

2. I componenti dell'O.P.B.A. vengono nominati dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Teramo su indicazione del Rettore, il quale, inoltre, indica tra essi il Presidente. Viene identificato, inoltre, un Responsabile a supporto dell'attività tecnico/amministrativa dell'OPBA tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

3. I membri dell'OPBA. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per successivi mandati.

4. L'OPBA può richiedere il parere di esperti esterni, senza diritto di voto, allo scopo di approfondire specifiche questioni e/o valutare specifici aspetti su problematiche specifiche all'ordine del giorno.

5. Tutti i membri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e devono giustificare per iscritto l'eventuale assenza.

6. I componenti dell'OPBA che siano a qualunque titolo coinvolti in un progetto di ricerca, non possono partecipare alle votazioni inerenti la loro ricerca.

Articolo 5: Convocazione, votazioni e deliberazione

1. L' OPBA. è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data di riunione per via telematica.

2. L'OPBA. si riunisce secondo un calendario concordato tra i componenti ovvero ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità.

3. La riunione è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Coloro i quali risultino impossibilitati a partecipare alle sedute, devono comunicare al Presidente la loro assenza per iscritto anche tramite posta elettronica.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'OPBA si tengano per audio e/o video conferenza. Il Presidente, in tal caso, deve accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, assicurarsi del regolare svolgimento della riunione e constatare il voto dei partecipanti.

6. Il verbale redatto di ogni riunione viene approvato contestualmente alla riunione o in occasione della riunione successiva. Il verbale viene firmato dal Presidente e si provvede alla sua conservazione per un periodo di almeno 6 anni.

7. Le determinazioni dell'OPBA sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è espresso in maniera palese per alzata di mano, salvo che la procedura a scrutinio segreto non sia richiesta dalla maggioranza dei presenti.

8. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.

Articolo 6: Richiesta, formulazione di un parere e comunicazione al Ministero

1. Il Responsabile di Progetto inoltra per via telematica all'OPBA la richiesta di parere corredata dei seguenti documenti:

a) proposta di progetto;

b) schema per la presentazione di un progetto di ricerca ai sensi dell'Art. 31 (modulo di cui all'allegato VI del D. Lgs. n. 26/2014);

c) sintesi non tecnica del progetto ai sensi dell'Art. 34, di cui all'Allegato IX;

d) Dichiarazione del Responsabile del Progetto circa l'assenza di sentenze definitive per uno dei reati di cui agli art. 544 bis, 544 ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) Copia del documento di identità firmato.

2. Il responsabile tecnico/ammnistrativo di supporto all'OPBA trasmette ai membri dell'OPBA per via telematica la documentazione inerente il progetto ai fini della valutazione che verrà discussa in sede della prima riunione successiva.

5. L'OPBA in caso di parere favorevole comunica al Responsabile di Progetto il parere motivato e inoltra al Ministero della Salute per via telematica certificata la domanda di autorizzazione assieme al parere favorevole motivato e al resto della documentazione necessaria dandone comunicazione al Responsabile di Progetto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 26/2014.

6. Una volta ricevuta l'Autorizzazione di un progetto di ricerca dal Ministero l'OPBA la trasmette al Responsabile di Progetto.

7. In caso di parere negativo in merito ad un progetto, il parere viene inviato al richiedente per via telematica accompagnato da osservazioni e/o richieste di modifica. Il Responsabile del Progetto di ricerca, dopo opportuna revisione, può riproporre il progetto all'attenzione dell'OPBA con nuova attivazione dell'iter sopra descritto.

8. L'OPBA valuta anche le eventuali integrazioni o modifiche ai progetti di ricerca già in corso secondo il D. LGS. 116/92 su richiesta del ricercatore Responsabile del Progetto.

9. L'OPBA inoltra al Ministero le eventuali integrazioni o modifiche ai progetti di ricerca già in corso secondo il D. LGS. 116/92 su richiesta del ricercatore Responsabile del Progetto approvate dall'OPBA.

10. Il parere su progetti di ricerca in corso di richiesta di finanziamento potrà essere effettuato dai componenti dell'OPBA per via telematica, dove ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. I pareri dei membri devono pervenire inviando i commenti di loro competenza.

11. Le consulenze fornite e le relative decisioni verranno verbalizzate. L'OPBA riporta in appositi registri, messe a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

Articolo 7: Risorse per il funzionamento dell'OPBA

1. L'Amministrazione Centrale dell'Ateneo provvede a garantire all'OPBA quanto necessario per il suo funzionamento.

2. Per il funzionamento delle iniziative che promuove l'OPBA il Consiglio di Amministrazione può assegnare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ateneo, un apposito fondo, da definirsi annualmente.

Articolo 8: Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento approvato dal Senato Accademico entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Eventuali modifiche del presente Regolamento, su proposta dei componenti dell'OPBA, dovranno essere approvate dal Senato Accademico.